

DOTTRINA

IL DELITTO DI USURA: SUCCESSIONE DELLE LEGGI E STRUTTURA DEL REATO

di Pasquale Troncone

SOMMARIO: 1. L'intervento della Corte costituzionale (sent. n. 29 del 2002). – 2. La L. 394/2000 come legge di interpretazione autentica in materia di usura. – 3. Le problematiche relative all'attuale descrizione legislativa del delitto di usura. – 3.1. L'ipotesi dell'usura c.d. sopravvenuta. – 3.2. La punibilità delle condotte alternative del «promettere» e del «dare». – 4. Consumazione e lesività del fatto. – 5. Il referente teleologico del delitto di usura. – 6. Scelte di politica criminale e fattispecie estintive del reato.

1. *L'intervento della Corte costituzionale (sent. n. 29 del 2002).* – Con la recente decisione della Corte costituzionale n. 29 del 14 febbraio 2002 (1), chiamata a dirimere diverse questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti del D.L. 29 dicembre 2000 n. 394, poi convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2001 n. 24, si torna prepotentemente a riesaminare l'ipotesi del delitto di usura introdotto nella vigente formulazione dalla legge del 7 marzo 1996 n. 108 (2).

Originariamente, nella fase di proposizione delle varie ordinanze di rimessione, la questione di legittimità investiva unicamente la materia civile (3), in quanto il predetto decreto legge, denominato «decreto salva banche», aveva sottratto alla disciplina caducatoria dell'art. 1815 del codice civile, quei contratti di finanziamento o comunque aventi caratteristiche di contratti a prestazioni corrispettive, che con il sopravvenire della rimodulazione trimestrale dei tassi di interesse finivano per presentare evidenti caratteri di usurarietà. Si era verificato, infatti, che, nonostante alla stipula del contratto e della convenzione degli interessi dovuti gli operatori appartenenti al sistema del credito si fossero attenuti al livello dei tassi di interesse praticato in quel momento sul mercato ufficiale, a seguito dell'aggiornamento imposto dall'art. 2 della legge 108/96 a cura del Ministero del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi e con la riduzione drastica dei tassi verificatasi in Italia ed in Europa nel biennio 1998-1999, i contratti precedentemente stipulati presentavano livelli di interesse ben al di sopra di quello del tasso globale medio fissato dal provvedimento ministeriale (4). Si reputava, dunque, necessario introdurre una normativa di adeguamento che facesse rientrare il pericolo di una nullità sopravvenuta di tutti quei contratti che avrebbero finito per esporre il sistema bancario al pericolo di onerose pretese risarcitorie sul piano civile e ipotesi di responsabilità penale (5).

Il Governo dell'epoca aveva ritenuto opportuno intervenire con la forma del decreto legge per sanare la controversa questione, provvedimento legislativo che nella sua natura dispositiva assumeva la funzione di una legge di interpretazione autentica della precedente disciplina penale dell'usura introdotta con la legge n. 108/96 (6). A voler tacere per il momento del significato ordinamentale e degli effetti di un intervento normativo di natura interpretativa in termini di politica criminale, resta il fatto che la Corte costituzionale nel decidere una vicenda legata alla efficacia civilistica del contratto di mutuo ha finito per esaminare anche la questione penale che ne è alla base. Infatti, il vero nodo del problema appare oggi rappresen-

tato dagli aspetti relativi alla struttura dell'illecito penale ed in particolare dal suo momento consumativo (7).

La sentenza della Corte, in definitiva, ha ritenuto costituzionalmente legittima la legge interpretativa, respingendo in questo modo, seppure in parte, tutte le questioni prospettate, reputando la disciplina compatibile con i vari parametri costituzionali.

Tuttavia, l'indagine svolta dalla Consulta ha consentito di determinare che il momento di qualificazione del fatto è rappresentato dalla conclusione del contratto e dalla contestuale pattuizione degli interessi. Sarà, dunque, quel momento a determinare la individuazione dei tassi di interesse vigenti sul mercato, per cui la rimodulazione trimestrale successiva eventualmente al ribasso, che dovesse condurre al superamento della soglia limite da parte del tasso convenuto, non renderà il contratto usurario.

La Corte non manca, tuttavia, di rilevare che nonostante le diverse perplessità suscitate, l'intervento del legislatore del 1996 ha apprestato una importante garanzia alla tutela dei soggetti attraverso il meccanismo della individuazione oggettiva degli elementi che conferiscono illiceità penale al fatto. Rilevando, a tale proposito, che la fissazione per legge dei tassi di interesse svincola l'accertamento della responsabilità penale da eventi soggettivi e variabili che sotto la precedente vigenza dell'abrogato art. 644 c.p. avevano destato non poche perplessità in termini di certezza. In buona sostanza, la Corte ritiene che la legge n. 108/96 nel quadro dei suoi elementi oggettivi è stata adeguatamente completata dal decreto legge n. 394/2000, avendo stabilito al primo comma che: «Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento».

Sul piano generale e su quello dell'intervento dello Stato in una prospettiva di politica criminale la sentenza della Consulta, chiamata ad intervenire su di una iniziativa legislativa di interpretazione autentica, sembra marcare quel livello di allarme che l'economia, e nella specie il mercato del credito legale, registrava durante i lavori di revisione dell'art. 644 c.p. nel 1996. Ma la riforma radicale della disposizione aveva già avuto un precedente importante nel 1992 quando, con l'art. 644 bis c.p., venne introdotta la fattispecie della c.d. usura impropria (8).

Va subito detto che il legislatore con il vigente art. 644 c.p. ha introdotto una serie di modifiche normative che oltre ad innovare radicalmente e ad arricchire il quadro dei presupposti di tipicità del reato, si segnalano per una poco meditata riflessione, prodotto caratteristico della nostra epoca di persistente situazione di emergenza (9). Il proposito di ancorare la tipicità del fatto ad elementi di carattere oggettivo (10), sottraendo all'interprete qualsiasi tentazione di introdurre variabili indipendenti, ha finito per dar luogo ad una norma complessa nella quale i presupposti di tipicità contribuiscono a configurare plurimi fatti di usura, secondo uno schema di sussidiarietà implicita. Questo assetto normativo rende evidente un altro aspetto

che non era sfuggito ad alcuni commentatori (11). Si è detto, e giustamente, che nell'area dell'illecito si sono inseriti elementi di macroeconomia che non sarebbero teoricamente compatibili con la collocazione sistematica del delitto di usura nell'ambito della parte speciale del codice. Si tratta di una osservazione che rappresenta il nuovo sfondo teleologico su cui si muove l'odierna fattispecie e che non può non essere analizzata per le sue ricadute in relazione alla previsione dell'art. 644 *ter* c.p. in ordine all'inizio della decorrenza del termine di prescrizione del reato.

Si impone in tutta la sua evidenza che le esigenze di tutela del patrimonio individuale devono oggi trovare soluzioni di armonia, da un lato con gli effetti di una corretta politica di mercato del credito e i suoi elementi macroeconomici, considerato che la copertura di garanzia legale investe l'intero sistema bancario se addirittura si parla di decreto legge «salva banche», e dall'altro con la frontiera temporale della prescrizione posta a distanza dal momento consumativo del reato e collocata legislativamente in posizione eccentrica rispetto a quanto stabilito dalla disciplina codicistica di carattere generale.

2. *La L. 394/2000 come legge di interpretazione autentica in materia di usura.* – Con l'avvento della riforma del 1996 l'attuale disciplina legislativa del delitto di usura è stata concepita nella sua previsione normativa come una ipotesi di norma penale in bianco. Essa, infatti, rinvia secondo esigenze sistematiche al provvedimento amministrativo emanato dal Ministero del tesoro che, come già detto, trimestralmente fissa il tasso di interesse da praticarsi sul mercato del credito.

Si tratta di una disposizione caratterizzata da una soglia di illiceità penale variabile, direttamente dipendente da un provvedimento normativo di fonte regolamentare, a contenuto generale e astratto, con un apporto di contenuto esclusivamente tecnico (12). Il legislatore ha riproposto qui una soluzione di tecnica legislativa già adottata in passato, ad esempio, nella legge per la repressione del consumo e del traffico di sostanze stupefacenti, la cui operatività dipende dall'inserimento di una determinata sostanza nelle tabelle ministeriali allegate. Una norma penale in bianco con tali caratteristiche, è noto, non viola i principi dell'ordinamento e appare conforme al principio di riserva di legge relativa.

Nel caso del delitto di usura con l'entrata in vigore del decreto legge n. 394/2000 si presenta all'attenzione dell'interprete un fenomeno in parte nuovo e diverso rispetto a quelli conosciuti nella materia delle fonti del diritto penale, ossia una legge di interpretazione autentica di una disciplina incriminatrice (13), con efficacia vincolante di una determinata lettura del contenuto nell'ambito dello schema descrittivo della norma (14).

Secondo la teoria delle fonti del diritto a qualificare il tipo di intervento interpretativo è il soggetto dal quale promana. Si distinguono in proposito una interpretazione autentica, una giudiziale e una dottrinale. In particolare viene definita autentica «l'interpretazione che proviene dal legislatore stesso, quando questi con una norma nuova chiarisce il significato di una precedente disposizione di legge» (15).

Questo tipo di intervento è in realtà lontano da un altro fenomeno ben noto alle fonti della legge penale, quello della consuetudine interpretativa, che trae vita da una operazione di adeguamento di una disposizione preesistente al reale contesto sociale, culturale ed economico nell'ambito del quale si trova a dover essere applicata (16).

Nel caso di una legge interpretativa, invece, si tratta di una fonte del diritto penale sopravvenuta, del medesimo livello di quella preesistente che svolge una efficacia, in termini di fram-

mentarietà, selettiva delle condotte da considerare illecite, rispetto ad altre, ritenute parimenti illecite per la indeterminazione del dettato legislativo, che saranno considerate fuori dell'area di illiceità penale, con effetto di restrizione della portata incriminatrice della norma (17).

La distinzione non è priva di significato, perché comporta un problema di innovazione legislativa che determina la introduzione di norme modificative della disciplina esistente e, pertanto, destinate a ricadere sotto la previsione dell'art. 2 del codice penale che regola la successione delle leggi penali nel tempo (18). Il vero nodo del problema è stabilire se la legge interpretativa interviene per conferire, o per escludere, il giudizio di disvalore ad un elemento di tipicità del fatto. Solo in questa chiave si può effettivamente discutere, come sembra nel caso in esame, di una ipotesi di successione di leggi che nello stesso momento comporta una modificazione del fatto tipico (19).

Peraltro, l'intervento di una norma sopravvenuta di interpretazione autentica svolge una efficacia *ex tunc*, vale a dire modifica la norma preesistente con efficacia retroattiva, riportando i suoi effetti fino al momento in cui essa è entrata in vigore. A tale proposito viene autorevolmente sostenuto, e non si può non condividere, che la nuova disposizione non interpreta, «essa è vera e propria fonte del diritto» (20).

Non sono mancate nella dottrina penalistica perplessità in ordine alla funzione «chiarificatrice» oppure «modificatrice» della nuova legge con funzione interpretativa, da cui discende l'efficacia retroattiva o meno della norma sopravvenuta (21).

Noi riteniamo che quando la nuova legge incida sul contenuto di disvalore del fatto, e non per confermare semplicemente una diversa connotazione di un elemento della fattispecie, quale potrebbe essere un elemento di qualificazione del soggetto agente o un qualsiasi elemento normativo – come nel caso della fonte normativa previsto all'art. 323 c.p. – ricavabile comunque attraverso la interpretazione sistematica da altre norme, ci si trova sempre dinanzi ad una ipotesi di successione delle leggi (22).

Per l'importanza delle ricadute non va trascurato che il diritto penale è per sua natura un diritto eccezionale, per cui l'intervento legislativo innovativo o lo degrada a circostanza indifferente per il diritto o lo rielabora preservandone il carattere di illiceità.

3. *Le problematiche relative all'attuale descrizione legislativa del delitto di usura.* – Il provvedimento legislativo oggetto dell'esame di costituzionalità da parte della Consulta è, come già detto, la disposizione di interpretazione autentica della precedente legge 7 marzo 1996 n. 108 contenuta nell'art. 1 del D.L. 29 dicembre 2000 n. 394.

3.1. *L'ipotesi dell'usura c.d. sopravvenuta.* – Tale norma stabilisce che il giudizio di usurarietà degli interessi praticati sulla sorta debitoria deve essere riferito unicamente al momento dell'accordo, della conclusione del contratto commutativo, nulla rilevando se nel corso del rapporto, mutando il lasso di interesse legale di soglia da praticare, venga a determinarsi una misura degli interessi superiore a quella stabilita al momento della loro pattuizione (23). In altri termini, per il diritto penale non trova più alcun fondamento di legittimità l'ipotesi, di matrice civilistica, della c.d. usurarietà sopravvenuta (24). Cosa diversa è se nel corso del rapporto di rimborso delle singole rate e dei correlativi interessi, intervenisse un nuovo patto di determinazione degli interessi da praticare, come novazione dell'originario accordo contrattuale.

La Corte costituzionale, con una motivazione che probabilmente avrebbe richiesto un più rigoroso approfondimento, ritiene che la soluzione imposta dalla legge di interpretazione su-

pera favorevolmente il giudizio di costituzionalità, in quanto tra le tante interpretazioni astrattamente proponibili, questa appare «chiara e lineare» e «del tutto coerente con il generale principio di ragionevolezza». In realtà il giudice delle leggi in questo modo ha confermato che una legge di interpretazione aveva introdotto un elemento di novità determinante nel dibattito dottrinale sul delitto di usura: è stato stabilito per legge che il delitto di usura ha natura istantanea, poiché la sua consumazione resta fissata al momento della conclusione dell'accordo. Che poi gli effetti possano protrarsi nel tempo, secondo lo schema del reato istantaneo con effetti permanenti, si tratta di una circostanza strutturalmente indifferente al fatto-reato, che è e resta a consumazione istantanea (25).

L'assunto della Corte, che come già detto era chiamata a stabilire la costituzionalità della norma da un punto di vista civilistico, in realtà sul piano penalistico appare risolutiva di perplessità che erano emerse nel corso del tempo, relative sia alla effettiva struttura del reato, sia al bene giuridico presidiato dalla previsione incriminatrice.

Sotto la vigenza della precedente disciplina, sia per la fattispecie comune prevista dall'art. 644 c.p. che per l'ipotesi di usura impropria, introdotta nel 1992 all'art. 644 *bis* c.p., il delitto si presentava certamente a consumazione istantanea. Tale giudizio veniva stabilito sulla base della particolare descrizione normativa del fatto e per la natura dell'interesse tutelato rappresentato dal patrimonio individuale.

Con la legge interpretativa in realtà viene a nostro sommo avviso confermata tale impostazione (26), per cui la corresponsione degli interessi o delle altre utilità da parte della vittima rappresentano un *post factum* penalmente irrilevante o, se si vuole, delle condotte di esecuzione estranee all'area della illiceità penale (27). L'eliminazione dell'usura sopravvenuta è una chiara conferma che allo stato il delitto non può assumere la natura di un reato permanente. Ed infatti, l'eventuale variazione in alto della soglia del tasso di interesse legale nessuna efficacia spiega nei confronti della fattispecie concreta.

In altri termini, se la legge interpretativa rimanda per la sussistenza dell'illecito al momento della pattuizione degli interessi, ciò vuole dire che le circostanze sopravvenute, nella specie la fissazione di un tasso superiore da praticare, astrattamente idonee ad interrompere la consumazione del reato, non condizioneranno in alcun modo il reato che già risulta consumato in epoca antecedente. Allo stesso modo, se nel corso del tempo, durante la restituzione degli interessi originariamente usurari, muta ripetutamente la soglia tanto da far ritenere quel finanziamento talvolta usurario e talvolta lecito, tale vicenda di alterna e astratta illiceità non produrrà alcun effetto sul reato già consumato. Ne va dedotto che se precedentemente alla legge di interpretazione autentica si poteva ritenere il reato di usura come eventualmente permanente (28), per cui una ipotesi di cessazione legale della permanenza poteva essere rappresentata dall'innalzamento della soglia legale degli interessi manifestatasi nella fase di rimborso, oggi una tale eventualità deve essere ritenuta ininfluenza sul fatto. Il bene giuridico tutelato dalla norma risulta irrimediabilmente leso per effetto della condotta dell'agente nel momento in cui egli si fa dare o promettere interessi al tasso superiore di quello legale da praticare.

3.2. *La punibilità delle condotte alternative del «promettere» e del «dare».* – Precedentemente alla legge interpretativa non erano mancati in giurisprudenza tentativi per una ricostruzione teorica più aderente alla lettera della norma incriminatrice e veniva rilevato che l'usura poteva assumere un duplice profilo strutturale (29). Da un lato il reato appariva a consu-

mazione istantanea «in caso di promessa seguita da dazione... senza il compimento di un'ulteriore attività da parte dell'agente»; dall'altro poteva essere ritenuto a condotta frazionata in conseguenza dei diversi versamenti di rimborso stabiliti a distanza di tempo dalla conclusione dell'accordo (30).

Alla luce della legge interpretativa, tuttavia, sul piano della imputazione oggettiva si presentano problematiche due distinte ipotesi: *a*) la responsabilità del creditore nel caso di cessione del contratto di mutuo usurario; *b*) la responsabilità del terzo che provveda alla riscossione della rata.

La individuazione del momento consumativo alla stipula dell'accordo sembrerebbe attualmente creare un vuoto di tutela penale qualora si verificasse l'ipotesi della sostituzione del creditore, trattandosi di una vicenda successiva alla pattuizione e comunque fuori della portata convenzionale del contratto già definito e in corso di adempimento. Ed infatti, poiché l'art. 644 c.p. incentra il particolare disvalore nelle condotte alternative indicate nell'inciso «si fa dare o promettere» vantaggi usurari, prima della legge interpretativa la disposizione consentiva il configurarsi di una autonoma ipotesi di responsabilità per colui che, pur essendo rimasto estraneo alla vicenda contrattuale, interveniva successivamente soltanto per riscuotere, «farsi dare», interessi o vantaggi usurari (31).

Anche la giurisprudenza di legittimità aveva confermato il proprio orientamento favorevole a tale ipotesi di imputazione oggettiva, distinguendo due possibili condotte alternative, quella che caratterizza l'accordo o la convenzione usuraria e quella che punisce l'intervento di chi riscuote anche una sola rata di rimborso (32). Per tali ragioni, andava distinta l'ipotesi del concorso nel reato di usura da parte del soggetto che pur non avendo preso parte all'accordo ne era consapevole e interveniva successivamente per la riscossione; dall'ipotesi di chi, pur essendo rimasto estraneo all'accordo, rispondeva del delitto in via esclusiva ed autonoma per il solo fatto di essere intervenuto nella seconda fase per «farsi dare», ossia per riscuotere la rata di rimborso.

La Suprema Corte era pervenuta ad una tale soluzione sull'assunto che, sebbene il delitto di usura è un reato istantaneo, nella fase di esaurimento della illiceità penale legata al sottostante rapporto contrattuale, il suo svolgersi si presentava con le caratteristiche di un reato a condotta frazionata, consentendo la configurabilità di ulteriori ipotesi di reato a carico di soggetti diversi dal contraente. Ciò sarebbe stato reso possibile dalla diversificazione temporale del momento consumativo: al momento della stipula il delitto si sarebbe esaurito in un momento consumativo «sostanziale», mentre nelle fasi successive, rappresentate dalla riscossione delle diverse rate, il delitto avrebbe seguito una vicenda di consumazione «formale» (33). Restava comunque fermo che una tale impostazione avrebbe dovuto osservare la verifica dei presupposti di imputazione soggettiva e con essa il controllo della sussistenza del dolo, necessario per l'usura, al momento del compimento delle condotte rilevanti.

In realtà, come già si è detto, la legge interpretativa apre, a nostro avviso, lo spazio ad un vuoto di tutela proprio in riferimento alla posizione del successivo soggetto riscossore. Sono già emerse in dottrina perplessità in ordine alla effettiva responsabilità penale in questo caso, per cui si è ritenuto che risultati problematica perfino la configurabilità di reati diversi da quelli di usura, come ad esempio il favoreggiamento personale o reale. Certamente viene meno la ipotizzata sussistenza dell'usura per il caso di riscossione di singole rate, anche perché la modifica legislativa impedisce la distinzione tra consumazione «sostanziale» e «formale» e dunque la configurabilità dell'usura che non sia rappresentata dalla sola pattuizione, os-

sia dalla convenzione alla base del negozio illecito. Resta tuttavia, sempre a nostro avviso, la possibilità di configurare reati diversi in presenza di presupposti di fatto che integrano distinte ipotesi di reato. Non è da escludere, ad esempio, la configurabilità del delitto favoreggiamento personale e reale (34) o del delitto di ricettazione a carico del soggetto che intervenga a riscuotere anche una singola rata. Va peraltro aggiunto che anche la finalità della riscossione delle rate può condurre ad una diversa qualificazione del fatto. Ed infatti, è proprio l'uso che il soggetto riscossore farà delle somme percepite a consentire la configurabilità del delitto di riciclaggio o il reato di possesso ingiustificato di valori, oltre alla ricettazione per conto di soggetti terzi.

4. *Consumazione e lesività del fatto.* – Con la legge interpretativa il legislatore è intervenuto a circoscrivere il disvalore sostanziale del reato, individuandolo esclusivamente nel momento della illecita pattuizione, valorizzando in questo modo il sostrato negoziale su cui è fondato il delitto.

Con la formulazione attuale il legislatore nell'intento di regolare il mercato del credito, tracciando una rigorosa frontiera tra l'attività lecita di esercizio del credito e quella da reprimere come illecita, oltre a prefigurare una fattispecie base del delitto con la disciplina del primo comma dell'art. 644 c.p., ha ritenuto opportuno prevedere ipotesi di incriminazioni sussidiarie di usura. L'intento è stato raggiunto con la eliminazione del requisito soggettivo dello «stato di bisogno», che nella abrogata disciplina ricopriva il ruolo di elemento tipico del fatto, scegliendo questa volta di ancorare la configurabilità del delitto a parametri rigorosamente oggettivi. Ne sono derivate attualmente due distinte fattispecie essenziali, la prima della c.d. usura presunta, prevista al primo comma dell'art. 644 c.p. che si configura allorché il tasso dell'interesse praticato supera quello legale stabilito dal provvedimento ministeriale; la seconda della c.d. usura in concreto, prevista al III comma dell'art. 644 c.p. che sussiste quando, seppure il tasso dell'interesse praticato è inferiore a quello legale, vi sia una evidente sproporzione tra le prestazioni (35).

Il problema posto dalla legge interpretativa è tuttavia strettamente collegato alla natura giuridica del reato, dal momento che la nuova disciplina ha modificato radicalmente la descrizione del fatto: «si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento» (36). In questo modo il delitto si configura al momento della convenzione negoziale, per cui se nella fase di corresponsione delle singole rate di rimborso viene ridotto il livello del tasso di interesse legale, benché la rata di rimborso convenuta preveda un tasso di interesse maggiore, il fatto non assumerà alcun rilievo penale. Con ciò si intende, a nostro parere, che la consumazione del fatto è riconducibile soltanto al momento della stipula che potrà connotarsi con una duplice ed alternativa condotta, quella di corresponsione della somma mutuata da parte dell'usuraio a fronte di una promessa di rimborso rateale di somme maggiorate con interesse illegale; oppure con la corresponsione del capitale da parte dell'usuraio e la contemporanea restituzione con la maggiorazione di un interesse usurario, attraverso ad esempio un titolo di credito con incasso differito. Solo in questa fase il delitto esaurisce la sua consumazione, sostanziale o formale che si voglia intendere (37), mentre la successiva ed ulteriore fase, sia essa nel tempo breve o lunga, relativa al pagamento delle rate di rimborso, non rientra nella previsione legale del fatto quale elemento tipico della fattispecie o come presupposto dell'illecito, ma completa il quadro di lesività del fatto. Ciò

è dovuto alla localizzazione della condotta di «farsi dare» unicamente nella fase della conclusione del patto usurario, nulla rilevando sul piano della consumazione le successive condotte di «farsi dare» che si collocano al di fuori del quadro degli elementi tipici del reato. Pertanto, la natura giuridica del delitto di usura è quella di reato istantaneo con effetti permanenti, la cui rilevanza di lesività assume l'ampiezza, e dunque la gravità, corrispondente alla durata del rapporto convenzionale che trova il suo compimento nell'integrale rimborso.

In altri termini, se la consumazione segna il momento di realizzazione di tutti gli elementi del fatto tipico che lo rendono in questo modo compiuto, la sua perdurante lesività rileva ai fini della disciplina delle circostanze aggravanti comuni dell'art. 61 c.p. e dell'art. 133 c.p., in ordine ai criteri di commisurazione della pena. Ed infatti, la misura della pena dovrà anche tener conto dell'applicazione dell'aggravante prevista al n. 7 dell'art. 61 c.p., in relazione alla importanza del danno patrimoniale cagionato alla vittima, e della capacità a delinquere del reo desumibile dalle concrete modalità della condotta (38).

Un siffatto inquadramento del delitto di usura prescinde, dunque, dalla possibilità di variazione della soglia di illiceità del fatto che alcuna incidenza potrà esercitare sulla fase della consumazione del reato. Cosicché se la variazione del tasso di interesse in costanza del rapporto non provoca una corrispondente variazione della soglia di rilevanza penale del fatto, ciò vuol dire che le successive dazioni sono soltanto modalità esecutive del reato già consumato. Pertanto, con la previsione dell'art. 644 *ter* c.p. il legislatore ha voluto intendere che il reato non ha natura permanente, altrimenti, e ciò ne rappresenta una conferma, sarebbe stato sufficiente non introdurre la previsione espressa sulla decorrenza della prescrizione e in questo modo implicitamente rinviare alla previsione generale dell'art. 158 c.p. Il reato a struttura unitaria trova il suo compimento unicamente nella fase della contrattazione, sotto le alternative forme della promessa o della dazione contestuale che ne esauriscono il fatto. Il successivo adempimento periodico della prestazione è una semplice modalità esecutiva della condotta che caratterizza l'esaurimento della lesività del reato.

In dottrina, precedentemente alla legge di interpretazione autentica, si era ritenuto di assimilare la struttura, e dunque la natura giuridica, dell'usura a quella del reato di corruzione (39). Benché alla base delle due figure vi sia un negozio illecito con le medesime modalità realizzative del vantaggio per l'agente e si tratta di due fatti la cui descrizione legislativa sembra trovare molti punti di coincidenza, tuttavia vi è una rilevanza degli elementi di tipicità diversa. Ed infatti, anche per costante giurisprudenza la promessa nella corruzione non esaurisce il reato, la cui consumazione si rinnoverà ad ogni corresponsione della dazione illecita, configurando alla fine una ipotesi di reato continuato. Ciò è reso possibile dal fatto che la singola e successiva dazione rinnova la rilevanza del fatto, attraverso una sua nuova consumazione.

Nel caso dell'usura, invece, le dazioni successive sono conseguenze inevitabili di un reato già consumato, il cui disvalore resta ancorato soltanto al contenuto di riprovevolezza della sanzione penale ed al correlativo livello di colpevolezza. Di conseguenza la decorrenza della prescrizione non è legata alla dazione ma all'esaurimento della fase di adempimento.

Ritenere possibile, come del resto fa la giurisprudenza, la scissione della consumazione in due distinti momenti, formale e sostanziale, comporta il recupero della dottrina tedesca della *Beendigungsphase*, che poca fortuna ha avuto in Italia (40). Il concetto di fase prolungata certamente è propria del reato permanente, ma non del reato istantaneo che trova il compimento

degli elementi costitutivi della struttura dell'illecito in un preciso e circoscritto momento temporale.

La legge interpretativa invece svolge sicuramente un ruolo decisivo e dirimente sul piano processuale, poiché interviene a risolvere questioni di competenza per territorio che certamente sembravano porsi seguendo l'ipotesi dell'usura come reato a condotta frazionata. Ed infatti, secondo la nuova versione il giudice competente sarà individuato nell'ambito territoriale in cui è stato concluso il contratto usurario.

5. *Il referente teleologico del delitto di usura.* – La questione controversa in ordine alla natura dell'interesse tutelato dall'usura a nostro avviso non ha trovato, tuttavia, soddisfacenti soluzioni neppure con la legge interpretativa 394/2000, né con la sentenza della Consulta (41). Già al tempo della introduzione dell'art. 644 *bis* c.p. venne segnalato che il legislatore sembrava muoversi in una prospettiva diversa rispetto a quella del 1930, in una moderna dimensione del sistema economico radicalmente mutato rispetto al passato (42) e reso molto più complesso dal progredire degli assetti socio-economici dell'attuale società (43).

Lo Stato interveniva ad apprestare tutela in un settore, quello finanziario e del mercato del credito, dove fino ad allora la libertà di iniziativa economica aveva svolto un ruolo assorbente, con piena ed illimitata autonomia di iniziativa. Intanto, le esigenze di una criminalità che si era introdotta nei meccanismi dell'economia legale andavano giorno dopo giorno realizzando un'opera di progressivo inquinamento delle fonti economiche e finanziarie (44). La necessità di reinvestire gli enormi profili illegali su scala macro-economica aveva richiesto un intervento deciso da parte dello Stato per arginare il fenomeno e contrastare l'ingresso dei capitali illeciti sul mercato legale. Nascono in questo modo le iniziative di tutela penale in un settore che si presenta del tutto nuovo, attraverso interventi di controllo e di rigore mirati con l'introduzione di fattispecie incriminatrici specifiche: il riciclaggio, il possesso ingiustificato di valori, la riforma del testo unico in materia bancaria e da ultimo la riforma dell'usura (45). Sono tutti interventi che evidenziano il mutamento di strategia legislativa e soprattutto la variazione degli interessi o degli assetti di riferimento, non più legati ad aspetti individuali e privatistici, ma orientati a dimensioni sovra-individuali e riferibili anche ad apparati a struttura complessa (46).

Né può essere trascurato che i progetti di integrazione europea, e sotto molti aspetti anche le iniziative di armonizzazione legislativa a livello internazionale, impongono nuove scelte in un quadro di prospettiva transnazionale per combattere il crimine nell'economia legale, le cui attività generano flussi di capitale destinati ad essere poi reinvestiti a livello globale.

Ne consegue che il riferimento teleologico non può ritenersi ancora rappresentato dal patrimonio individuale, né in funzione esclusiva, né in quella prevalente, ma la valutazione deve essere compiuta tenendo anche conto di una più attuale finalità o riferibilità costituzionale della norma penale (47). Anche gli interventi trimestrali delle autorità di governo del settore economico-finanziario che si realizzano con il decreto ministeriale di fissazione del tasso di interesse praticabile e che finisce per rappresentare un elemento di limitazione della libertà di iniziativa economica dell'apparato bancario, segnala che il patrimonio individuale è posto in secondo piano nella valutazione del legislatore, il quale offre una finalità privilegiata alle strategie del settore finanziario e nel suo complesso al controllo della regolarità e del buon andamento del mercato del credito, dunque, in una dimensione di macro-economia (48).

Per queste ragioni l'interesse di riferimento sembrerebbe ad una svolta, e dunque se occorrerebbe assumere iniziative per una nuova, seria e meditata riforma del delitto di usura. Non può essere trascurato che con l'attuale formulazione del fatto tipico di usura è venuta meno la pregiudiziale che vincolava ad una dimensione individuale, o meglio al patrimonio della vittima, le ragioni repressive dell'ordinamento. Ed infatti, il legislatore del 1930 aveva collocato la previsione del delitto di usura dopo quella della circonvizione di persona incapace, individuando il disvalore del fatto, oltre che nella diminuzione del patrimonio personale, anche nel pregiudizio della libertà morale della vittima. Sul piano della tipicità, inoltre, nella abrogata formulazione si sovrapponeva la finalità di incriminazione e l'interesse tutelato ancorandoli entrambi al requisito dello «stato di bisogno», riconoscendo in tal modo un determinante ed esclusivo rilievo alla dimensione individuale dell'illecito. Non erano neppure mancati interventi giurisprudenziali che avevano anche valutato le ragioni di meritevolezza sociale ed etiche dello «stato di bisogno», respingendo la sussistenza del fatto qualora si fosse trattato, ad esempio, di bisogno di danaro per ripianare debiti di gioco oppure per acquistare sostanze stupefacenti (49).

Con la prima riforma dell'usura della L. 108/96 sono sicuramente mutate le condizioni di applicabilità della norma penale in conseguenza del mutamento dei presupposti di tipicità del fatto.

Le ipotesi sopra segnalate quindi potranno essere considerate soltanto in ambito civilistico, in relazione alla liceità della causa del contratto. In questo modo la struttura del reato viene condizionata dalle esigenze di tutela di un bene giuridico, quale «l'economia pubblica» o la «corretta gestione delle iniziative di finanziamento», la cui natura è compatibile con un volontario e perdurante stato di compromissione del bene e, dunque, destinato a durare nel tempo fino al ristabilimento delle condizioni legali del credito (50). Secondo tale schema non vi sarebbe stata alcuna esigenza di fare intervenire leggi di interpretazione come quella esaminata dalla Consulta che contribuiscono soltanto a confondere la prospettiva di politica criminale individuata dal legislatore a fondamento della norma preesistente. Né desterebbe alcuna perplessità di ordine sistematico il contenuto dell'attuale art. 644 *ter* c.p. che regola il termine di decorrenza della prescrizione dal giorno dell'ultima corresponsione e non da quello della conclusione dell'accordo illecito, acquisendo in questo modo i caratteri della disciplina ordinaria stabilita all'art. 158 c.p.

6. *Scelte di politica criminale e fattispecie estintive del reato.* – La legge di interpretazione autentica, seppure giudicata perfettamente conforme ai principi dell'ordinamento costituzionale, suggerisce tuttavia considerazioni in ordine alle effettive scelte di politica criminale poste alla base dell'intervento legislativo. Non può essere trascurato che una legge che interviene a modificare una disciplina preesistente potrebbe muoversi in una prospettiva fatta di obiettivi e opzioni di valore diversi rispetto a quelli originariamente individuati e perseguiti.

In materia di usura viene inoltre avvertito il problema della interdisciplinarietà tra il diritto penale e il diritto civile, poiché esistono determinanti punti di interferenza tra la sfera dell'autonomia privata con gli effetti patologici del negozio giuridico che ne promana e gli aspetti di rilevanza penale del fatto (51). Questo è uno di quei casi che evidenziano come non esista una netta separazione concettuale tra le varie branche del diritto, la cui finalità andrebbe rivolta alla tutela di valori e interessi comuni (52). Naturalmente occorrerebbe ripensare al ruolo selettivo di *extrema ratio* che l'ordinamento giuridico dovrebbe ri-

conoscere al diritto penale, riformulando in maniera adeguata e coerente il catalogo dei valori costituzionali da garantire in termini di offensività in concreto (53). Anche in questo spirito gli interventi di modificazione legislativa andrebbero opportunamente calibrati per evitare disarmonie e incertezze applicative.

Non a caso, avendo espunto dalle ipotesi di applicazione dell'art. 644 c.p. il caso della usurarietà sopravvenuta, vengono vagliate dalla dottrina civilistica eventuali incidenze della nuova legge in ordine ad un diverso giudizio di disvalore rivolto al negozio usurario. In realtà viene segnalato che se in termini penalistici il delitto è stato circoscritto al momento della pattuizione degli interessi, e dunque la validità dei presupposti di tipicità del reato sono rivolti a quello specifico aspetto, in termini civilistici, viene ritenuto, che nulla sia stato modificato, rimanendo salve tutte le conseguenze sanzionatorie relative agli aspetti patologici del negozio (54).

In questa prospettiva emerge in tutta la sua evidenza un mutamento di rotta in termini di politica criminale, dal momento che la fattispecie di usura rivisitata dalle legge interpretativa, risulta impoverita per la riduzione del livello di disvalore della condotta (55). Ed infatti, il contenuto di disvalore di condotta che precedentemente poteva in ipotesi coprire anche i fatti sovrappiù, oggi è limitata al momento dell'accordo. In definitiva, la possibile forza espansiva dell'inciso «si fa dare o promettere» appare attualmente ridotta, al punto da risultare fortemente depotenziata la originaria spinta legislativa del 1996.

Si è già detto da un punto di vista dommatico come finisce per coordinarsi la previsione dell'inizio di decorrenza della prescrizione del delitto, stabilita all'art. 644 *ter* c.p., rispetto alla previsione ed alla consumazione e lesività del fatto. Resta, tuttavia, da valutare l'impatto in termini di politica criminale di questa disposizione sull'assetto della disciplina generale della prescrizione e quali potrebbero essere stati i motivi che hanno spinto il legislatore a tale scelta, anche alla luce della legge di interpretazione autentica. L'art. 644 *ter* c.p. stabilisce che: «La prescrizione del reato di usura decorre dall'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale» (56).

In un primo tempo questa previsione aveva spinto molti commentatori a concludere che il legislatore aveva formulato l'ipotesi di incriminazione in termini di reato permanente (57). Ed infatti, l'art. 158 c.p. stabilisce che: «Il termine della prescrizione decorre... per il reato permanente e continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione».

Se la prescrizione del reato rappresenta la rinuncia alla pretesa punitiva da parte dello Stato per il decorso del tempo che presuppone, dunque, una scelta autonoma e meramente potestativa, non è da escludersi che possano essere introdotte ipotesi ulteriori dell'estinzione della punibilità o condizioni diverse rispetto a quelle stabilite dagli artt. 157 c.p. e ss. (58).

Non a caso negli ultimi anni si sono registrati interventi clemenziali atipici non riconducibili alle previsioni codicistiche. Si consideri per tutte il caso del condono edilizio che produce efficacia estintiva del reato o il caso di ipotesi di amnistia consentite in deroga alle previsioni di esclusioni oggettive, come l'estinzione di reati edilizi per piccoli abusi commessi in zona vincolata dell'art. 3, lett. e) D.P.R. 75/90. Pertanto, non è escluso che il legislatore possa introdurre modifiche alla disciplina ordinaria, essendo riservate alla sua potestà le scelte opportune. Ed infatti, di opportunità si tratta, dal momento che in passato il lungo silenzio della vittima serbato almeno fino alla restituzione degli interessi e del capitale consentiva l'ordinario decorso della prescrizione, con la conseguente impunità per

l'usuraio. Il legislatore del 1996 sulla scorta dell'esperienza ha inteso fissare il momento di inizio del decorso del tempo di prescrizione alla estinzione del rapporto obbligatorio illecito, senza che tale scelta possa incidere sulla struttura del reato. Volere intendere diversamente tale intervento offrirebbe all'istituto della prescrizione una funzione impropria, quella di qualificare la natura dell'illecito, se istantanea o permanente. Ed infatti, una tale potestà qualificativa la disciplina della prescrizione non la possiede, dal momento che la norma stabilisce che il termine decorre dal momento della cessazione della permanenza. Resta dunque al legislatore stabilire prima quale sia la natura del reato e successivamente ricondurre tutte le conseguenze legali al modello individuato.

Su questo specifico punto sembra riemergere una vecchia disputa dottrinale relativa alla natura giuridica delle cause estintive. Rimaneva incerto, infatti, se si dovesse discutere di estinzione del reato, inteso nella sua accezione di entità giuridica che veniva posto nel nulla, ovvero di estinzione della punibilità, intesa come rinuncia da parte dello Stato a far valere la sua potestà punitiva (59). Non se ne può non dedurre che la previsione dell'art. 644 *ter* c.p. appare pienamente compatibile con la struttura del reato, così come appaiono comprensibili le ragioni di opportunità di una tale scelta in deroga alla disciplina ordinaria che solo apparentemente sembrerebbe il frutto di una incoerenza legislativa.

La figura riformata del delitto di usura, in definitiva, si trova perfettamente in linea con la convulsa elaborazione normativa degli ultimi anni che, offrendo ardui percorsi esegetici all'interprete, si presenta come espressione di interventi legislativi connotati da cronica emergenza.

(1) Corte cost., sent. n. 29 del 14 febbraio 2002, in *questa Rivista* 2002, 537.

(2) PALMIERI A., *Interessi usurari tra interpretazione autentica, dubbi di costituzionalità e disfunzioni del mercato creditizio*, in *Il Foro it.*, 2001, c. 2024 e ss.

(3) Le ordinanze che hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale alla Corte sono, infatti, provenienti dalle sezioni civili dei Tribunali di: Benevento (ord. n. 153 del 30 dicembre 2001, pubbl. in *G.U.* n. 10/2001 e ord. n. 587 del 4 maggio 2001, pubbl. in *G.U.* n. 33/2001); Taranto (ord. n. 703 del 27 giugno 2001, pubbl. in *G.U.* 38/2001) e Trento (ord. n. 369 del 18 marzo 2001, pubbl. in *G.U.* 21/2001).

Per gli effetti della disciplina attuale sul piano civile cfr. COLLURA G., *La nuova legge sull'usura e l'art. 1815 c.c.*, in *Contratto e impresa* 1998, pag. 602. LA ROCCA G., *L'usura sopravvenuta tra regole di responsabilità e di validità*, in *Quaderni della Rass. dir. civ.*, 2001. QUADRI E., *Usura (dir. civ.)*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma 1994, pag. 1 e ss. QUADRI E., *Profili civilistici generali dell'usura*, in *Mercato del credito e usura*, Milano 2002, pag. 103 e ss.

(4) La decisione della Suprema Corte che aveva stabilito la usurarietà sopravvenuta dei contratti di finanziamento originariamente stipulati in costanza di tasso legale è la n. 14899 del 17 novembre 2000, in *Guida al dir.*, n. 44, 2000, pag. 39.

(5) Per le questioni specifiche si veda LI VECCHI R., *Le banche al cospetto del nuovo delitto di usura tra problematiche ed interrogativi senza una risposta*, in *questa Rivista* 1998, pag. 929; DE NISI A. e GIAMPICCOLO G., *L'usura tra repressione penale e conformazione del contratto*, in *Il Fisco* 2001, pag. 73.

(6) Il testo del decreto legge n. 394 del 29 dicembre 2000 è pubblicato in *G.U.* 30 dicembre 2000 n. 303.

(7) Particolarmente interessanti sono le questioni di diritto comparato a livello europeo analizzate da MANNA A., *Il delitto di usura nella prospettiva comparatistica: diritto penale «interventista» versus diritto penale «neo-liberista?»*, in *Mercato del credito e usura*, Milano, 2002, pag. 247 e ss. SATURNINO R., *Diritto penale europeo. I reati*

contro il patrimonio. *Prospettive di riforma ed integrazione*, Jovene, Napoli, 1995.

(8) BELLACOSA M., *Usura impropria*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 1999, pag. 1 e ss. Ci sia consentito rinviare anche al nostro *Le innovazioni legislative in materia di usura. Problematiche della c.d. usura impropria*, pubblicato in *questa Rivista* 1994, pag. 1211 e ss.; PICA G., *Usura*, in *Enc. del dir.*, Milano 2002, p. 1137.

(9) La conferma del carattere emergenziale della disciplina anti-usura è fornita dal fatto che la legge è stata definitivamente approvata e promulgata dopo lo scioglimento delle Camere, in regime di *prorogatio*, nel 1996. Sul punto si vedano le puntuali osservazioni di MANNA A., *La nuova legge sull'usura*, Torino, 1997, pag. 61 e ss.

(10) SELLAROLI G., *Il tasso di usura prefissato: una pericolosa illusione?*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1997, pag. 216.

(11) ZANCHETTI M., *Cronaca di un reato mai nato: costruzione e decostruzione normativa della fattispecie di «usura sopravvenuta»*, in *Mercato del credito e usura*, Milano, 2002, pag. 300. MANNA A., *La nuova legge cit.*, pag. 66. Ci sia consentito nuovamente rinviare al nostro lavoro, *Le innovazioni legislative in materia di usura cit.*, che seppure riferito alla fattispecie di usura impropria contenuta nell'abrogato art. 644 bis c.p., auspicava una riforma complessiva del reato di usura, al fine di orientare la nuova norma verso beni giuridici diversi.

(12) MARINUCCI G. e DOLCINI E., *Corso di diritto penale*, Milano, 2001, pag. 115.

(13) Un analogo problema particolarmente complesso venne sollevato prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana con il D.Lg.Lt. 27 luglio 1944 n. 159 sugli episodi di collaborazionismo col «tedesco invasore» che svolgeva una funzione di interpretazione autentica rispetto alla qualifica soggettiva da riconoscere a tale soggetto. Alla fine degli anni '50 la Corte costituzionale intervenne per chiarire che tale ipotesi non rivestiva il carattere di una nuova incriminazione, ma soltanto la riaffermazione di un comando giuridico già esistente nell'ordinamento penale e rinvenibile attraverso i criteri della interpretazione sistematica. Cfr. VASSALLI G., *Intorno al carattere retroattivo delle norme incriminatrici di collaborazionismo*, in *Giur. cost.*, 1956, pag. 696.

(14) La Corte costituzionale nella decisione in esame risolve tale perplessità precisando che: «non può ritenersi precluso al legislatore adottare norme che precisino il significato di precedenti disposizioni legislative, pur a prescindere dall'esistenza di una situazione di incertezza nell'applicazione del diritto o di contrasti giurisprudenziali, a condizione che l'interpretazione non collida con il generale principio di ragionevolezza», in CORTE COST., *sent. cit.* Diversamente dall'attuale Carta costituzionale, l'art. 73 dello Statuto Albertino del 1848 conferiva un potere espresso al Parlamento di emanare norme di interpretazione di proprie leggi: «L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo». Per i problemi relativi all'attività ermeneutica, si veda NUVOLONE P., *I limiti taciti della norma penale*, Palermo, 1947; CONTENTO G., *Limiti della norma e fattispecie non punibili*, in *Arch. pen.*, 1965, I, pag. 323 e ss.

(15) BETTIOL G., *Diritto penale*, Padova, 1982, pag. 135. RONCAGLI, *L'interpretazione autentica*, Milano, 1954. A tale proposito viene precisato che l'efficacia della norma interpretativa ha carattere retroattivo fin dal momento dell'emanazione della norma interpretata, in MORTATI C., *Istituzioni di diritto pubblico*, Tomo I, Padova, 1975, pag. 357.

(16) FIORE C., *Diritto penale*, Parte generale vol. I, Utet, Torino, 1993, pag. 65 e ss.

(17) MARINUCCI G. e DOLCINI E., *Corso di diritto penale cit.*, pag. 274, ove gli Autori sottolineano l'intervento restrittivo della portata applicativa della norma, come una espressione di una mutata scelta di politica criminale.

(18) Per i problemi di carattere generale relativi alla successione delle leggi nel tempo si veda per tutti SEVERINO P., *Successione di leggi penali nel tempo*, in *Enc. Giur. Treccani*, 2000, pag. 1 e ss. In realtà la portata innovativa di una nuova legge era già prevista all'art. 15 del-

le disposizioni preliminari al codice civile. Sul punto si veda anche ZANCHETTI M., *Cronaca di un reato mai nato cit.*, pag. 279 e ss.

(19) Su tali problematiche viene svolta una attenta indagine da FIANDACA G. e MUSCO E., *Diritto penale*, Parte generale, Bologna, 2001, pag. 82 e ss.

(20) PAGLIARO A., *Legge penale nel tempo*, in *Enc. del dir.*, Milano, 1973, pag. 1068.

(21) In ordine a tale dibattito dottrinale, si veda ancora PAGLIARO A., *op. cit.*, pag. 1068.

(22) MANZINI V., *Diritto penale italiano*, Torino, 1950, pag. 278.

(23) FORLENZA O., *Restano dubbi sul momento consumativo del reato*, in *Guida al diritto*, 2001, pag. 23. ZANCHETTI M., *Cronaca di un reato mai nato cit.*, pag. 279 e ss.

(24) Prima della introduzione della legge interpretativa il problema era già stato oggetto di vaglio della dottrina e della giurisprudenza che ne valutava la fondatezza in termini discordanti, si veda QUADRI E., *Usura (dir. civ.)*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1999, pag. 7.

(25) Cfr. Relazione al disegno di legge di conversione del D.L. n. 394/2000, che esclude espressamente la natura permanente del delitto di usura: «Intervenuta la modifica del reato di usura con la legge n. 108 del 1996, – dice la Relazione – è stato da taluno ipotizzato che il delitto di usura possa ora considerarsi un reato permanente, con la conseguenza che il reato potrebbe essere consumato anche per il solo fatto di ricevere corrispettivi, divenuti usurari, indipendentemente dalla liceità originaria della pattuizione. Dai lavori parlamentari, tuttavia, non emerge alcun elemento che possa indurre ad una interpretazione della legge nel senso ipotizzato di reato permanente, che avesse incidenza sui mutui contratti in passato e ancora in essere».

(26) Veniva già sostenuta la natura istantanea del reato da PISA P., *Duplici svolta giurisprudenziale a proposito di usura e art. 586 c.p.*, commento a Cass., sez. I, 22 ottobre 1998 n. 11055, in *Diritto penale e processo*, 1999, pag. 92 e ss.

(27) Sul punto si veda BRUNELLI, *Il reato portato a conseguenze ulteriori. Problemi di qualificazione giuridica*, Torino, 2000; nonché le puntuali osservazioni svolte da ZANCHETTI M., *Cronaca di un reato mai nato cit.*, pag. 303 e ss.

(28) PEDRAZZI C., *Sui tempi della nuova fattispecie di usura*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, pag. 663 e ss.; MANNA A., *La nuova legge sull'usura cit.*, pag. 87; SOANA G.L., *Novità sul momento consumativo del delitto di usura*, nota a Cass. 19 ottobre 1998, in *Cass. pen.*, 1999, pag. 1468 e ss.

(29) FIORELLA A., *Appunti sulla struttura del delitto di usura*, in *Mercato del credito e usura*, Milano, 2002, pag. 229 e ss.

(30) CARACCIOLI I., *Di fronte al rebus sulla consumazione scelta la via della «condotta frazionata»*, commento a Cass., sez. I, 22 ottobre 1998 n. 11055, in *Guida al diritto*, 1999, pag. 84.

(31) Tale profilo era stato correttamente già rilevato con l'ordinanza di rimessione della questione alla Consulta da parte del Tribunale di Taranto in *ord. cit.*

(32) Cass. pen., sez. I, sent. n. 11055/98, *loc. cit.*, pag. 81: «La nuova fattispecie di usura, quale introdotta dalla legge 7 marzo 1996 n. 108, non ha la natura di reato permanente, ma di reato istantaneo e unitario, caratterizzato peraltro da una condotta frazionata o a consumazione prolungata. Rispondono, pertanto, di concorso in tale delitto anche coloro che, successivamente alla stipula del contratto usurario, intervengono soltanto per la riscossione degli interessi».

(33) Cass. pen., sez. I, 22 ottobre 1998, in *Diritto penale e processo*, 1999, pag. 86 e ss. Per una attenta analisi delle varie posizioni emerse in dottrina e giurisprudenza cfr. ZANCHETTI M., *Cronaca di un reato mai nato cit.*, pag. 323 e ss. LA ROCCA G., *L'usurarietà sopravvenuta cit.*, pag. 65.

(34) Cfr. CARACCIOLI I., *Di fronte al rebus della consumazione cit.*, pag. 85.

(35) MANNA A., *La tutela penale contro l'usura*, in *Usura e attività creditizia-finanziaria*, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 49. NAVAJO, *Usura*, Torino, 1998. AMMIRATI D., *Il delitto di usura*, Cedam, Padova, 1997.

(36) Art. 1 D.L. 29 dicembre 2000 n. 394, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2001 n. 24, pubblicata in *G.U.* 28 febbraio 2001 n. 49 e pubblicata in *questa Rivista* nel n. 7 del 2002.

(37) Cass. pen., sez. I, sent. n. 11055 *cit.*, pag. 82.

(38) Sul punto cfr. PATALANO V., *Reato permanente e successione di leggi penali nel tempo*, in *Giur. di merito* 1975, pag. 54 e ss. L'Autore ritiene che vada distinto il momento di commissione del reato da quello in cui inizia a decorrere il termine della prescrizione. A proposito del reato permanente questa diversificazione temporale è piuttosto evidente, come dimostra il delitto di bigamia, per il quale la prescrizione decorre soltanto dal giorno in cui uno dei due matrimoni è sciolto o il secondo viene dichiarato nullo per bigamia. Ancora più decisivo, a nostro avviso, è quanto dall'Autore sostenuto in relazione al reato istantaneo: «In alcuni casi, quindi, anche per i reati c.d. istantanei, il legislatore – in vista di interessi particolari – può fissare un termine di decorrenza della prescrizione che non coincide col momento in cui il reato è commesso». In questa prospettiva si coglie, dunque, la differenza tra consumazione del reato ed esaurimento della sua lesività.

(39) MUCCIARELLI F., *Il delitto di usura*, in *Leg. pen.*, 1997, pag. 568.

(40) Per lo stato della dottrina sul tema si veda ZANCHETTI M., *Cronaca di un reato mai nato cit.*, in nota, pag. 306.

(41) Sulla controversa questione CAVALIERE A., *L'usura tra prevenzione e repressione: il controllo del ruolo penalistico*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1995, pag. 1214 e ss.

(42) Sulla evoluzione dei principi in materia finanziaria ed economica alla luce del paradigma costituzionale, cfr. PATALANO V., *Beni costituzionali e tutela penale degli interessi economici*, in *Studi in onore di GIULIANO VASSALLI*, vol. I, 1991, pag. 631 e ss.

(43) Ci sia ancora una volta consentito rinviare al nostro *Le innovazioni legislative in materia di usura, cit.*, pag. 1211 e ss. DE ANGELIS P., *Usura (dir. pen.)*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1997, pag. 6. VITARELLI T., *Rilievo penale dell'usura e successione di leggi*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2001, pag. 791.

(44) LO MONTE E., *Osservazioni sul possibile contributo del sistema creditizio in materia di «lotta» alla criminalità organizzata: l'esempio dell'usura*, in *Criminalità organizzata e risposte ordinamentali*, a cura di S. MOCCIA, Napoli, 1999, pag. 379.

(45) Sostiene giustamente ZANCHETTI M., *Cronaca di un reato mai nato cit.*, pag. 298: «La riforma del 1992, aumentando le pene e – soprattutto – introducendo una aggravante speciale in caso di esercizio di attività professionale o di intermediazione finanziaria da parte dell'usuraio, marcatamente spingeva la tutela nella direzione di interessi pubblicistici, fra i quali assumeva un ruolo di crescente importanza il corretto esercizio del credito, indispensabile strumento dell'economia nazionale».

(46) Sul mutamento del livello di riferimento teleologico, da una dimensione micro-economica a quella macro-economica sono importanti le osservazioni di MANNA A., *La tutela penale contro l'usura cit.*, pag. 53: «Qui, tramite l'assegnazione di una funzione calmierante del credito alla norma di cui all'art. 644 c.p., si realizza l'emersione di questo ulteriore bene giuridico, il regolare esercizio del credito». CERASE M., *L'usura riformata: primi approcci a una fattispecie nuova nella struttura e nell'oggetto di tutela*, in *Cass. pen.*, 1997, p. 2613. Per una puntuale trattazione si veda MANNA A., *Usura (La nuova normativa sull')*, *Dig. pen.*, Torino 2001, p. 655 e ss.

(47) L'attuale assetto normativo in materia presenta, in realtà, delle connotazioni che appaiono ampiamente superate dall'evoluzione dei rapporti socio-economici e dalla stabilizzazione di un sistema economico che ha perduto qualsiasi concreta riferibilità alle concezioni economiche di tipo agrario-artigianale che caratterizzava i primi decenni del XX secolo in cui veniva varato il codice Rocco. Sulla complessa

questione si veda MOCCIA S., *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, Padova, 1988; dello stesso Autore, *Struttura e limiti della tutela penale in materia di patrimonio*, in *Storia d'Italia - La Criminalità*, *Annali 12*, a cura di LUCIANO VIOLANTE, Torino, 1997, pag. 171 ss.

(48) MELCHIONDA A., *Le nuove fattispecie di usura. Il sistema delle circostanze*, in *Dir. pen. dell'econ.*, 1997, pag. 706 e ss. Per i problemi di possibile traslazione dal piano del patrimonio individuale a quello del patrimonio collettivo, si veda CARMONA A., *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, Bologna, 1996.

(49) Cass. sez. II, sent. n. 9378 del 5 luglio 1989, in *Codice penale. Annotato con la giurisprudenza*, Ed. Simone, Napoli, 2001, pag. 1538; Cass., sez. II, sent. n. 3672 del 5 aprile 1991, in *Codice penale cit.*, pag. 1538; Cass., sez. II, sent. n. 7769 del 24 luglio 1991, in *Codice penale cit.*, pag. 1538; Cass., sez. II, sent. n. 4386 del 14 aprile 1998, in *Codice penale cit.*, pag. 1538. Per la casistica relativa alle «ragioni etiche» del prestito a usura si veda VITARELLI T., *Rilievo penale dell'usura cit.*, pag. 797 (in nota).

(50) Per convincersi di una decisa linea di intervento intrapresa dalle diverse iniziative legislative, è il caso di segnalare il contenuto della premessa che il Consiglio dei Ministri pone in apertura al testo del decreto legge n. 394/2000: «Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di tassi d'interesse usurari, anche in considerazione degli effetti che la sentenza della Corte di Cassazione n. 14899/2000 può determinare in ordine alla stabilità del sistema creditizio nazionale;».

(51) Cfr. FIORELLA A., *Appunti sulla struttura del delitto di usura cit.*, pag. 236 e ss.

(52) PERLINGIERI P., *Rapporti costruttivi tra diritto penale e diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 1997, p. 104 e ss.; RABITTI M., *Contratto illecito e norma penale. Contributo allo studio della nullità*, Milano, 2000.

(53) L'incertezza del punto di ancoraggio del bene giuridico al paradigma costituzionale conduce in effetti ad una ipotesi di reato inteso come mera trasgressione, il cui contenuto si traduce in una semplice violazione di un obbligo, così CAVALIERE A., *L'usura tra prevenzione e repressione cit.*, pag. 1263.

(54) Sulla questione si veda LA ROCCA G., *L'usurarietà sopravvenuta cit.*, pag. 77: «Sotto questa luce emerge la piena compatibilità di questa nozione di usura civile con la norma interpretativa, che colloca la valutazione dell'usurarietà al momento della pattuizione ovvero della promessa: il legislatore ha voluto precisare che una disciplina punitiva – ... – non può fondarsi su un dato meramente oggettivo ma implica un preciso comportamento riprovevole del creditore».

(55) Cfr. FIORELLA A., *Appunti sulla struttura del delitto di usura cit.*, pag. 232.

(56) PISA P., *La configurabilità del delitto di usura*, in *Diritto penale e processo*, 1999, pag. 748.

(57) MANNA A., *La nuova legge sull'usura. Un modello di tecniche incrociate di tutela*, Torino, 1997, pag. 86. Ci sia consentito rinviare al nostro *Il reato apparentemente permanente e la cessazione giudiziale della permanenza*, in *questa Rivista*, 1999, pag. 79.

(58) Sul punto CARACCIOLI I., *Di fronte al rebus della consumazione scelta la via della «condotta frazionata»*, in *Guida al dir.*, 1999, pag. 84: «Indipendentemente dalla struttura del reato, il legislatore può benissimo prevedere dei termini di decadenza del tempo prescrizione in deroga alla regola generale...».

(59) Sulle considerazioni relative si vedano: VASSALLI G., *La potestà punitiva*, Torino, 1942; MANTOVANI F., *Diritto penale*, Padova, 1979, pag. 737; FIANDACA G. e MUSCO E., *Diritto penale cit.*, pag. 755; CONTENTO G., *Corso di diritto penale*, Bari, 1989, pag. 721; PISA P., *Prescrizione (dir. pen.)*, in *Enc. del dir.*, Milano, 1986, pag. 78 e ss.

LA RESPONSABILITÀ EX ART. 57 C.P.

di Maria Grazia Maglio e Fernando Giannelli

Delle particolari problematiche sorgono quanto alla trattazione dell'elemento psicologico dei reati commessi con il mezzo della stampa.

Preliminarmente, va chiarito che, all'art. 57 c.p., si contempla non un reato commesso con il mezzo della stampa, sebbene un reato «di stampa», un reato proprio del direttore, in materia di stampa periodica (della stampa periodica, e della stampa clandestina, si occupano gli artt. 57 *bis* e 58 c.p.); di reato «di stampa» si doveva parlare anche a proposito di quello preveduto dagli artt. 5, 6 e 18 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ma si tratta di ipotesi decriminalizzata dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706; reato «di stampa» del proprietario, del direttore o del vice-direttore responsabile è quello contemplato dall'art. 19 L. 8 febbraio 1948 n. 47, e punito a norma dell'art. 483, primo comma, c.p.

In sintesi, con la locuzione «reati di stampa» s'allude – ma la terminologia usata da giudici e dottori è promiscua, e, perciò, erronea – a quei reati propri di persone qualificate del mondo della stampa, ed il cui prototipo è quello di cui all'art. 57 c.p., reato omissivo «puro».

Invece, la gamma dei reati commessi con il mezzo della stampa è vastissima e comprende tutti quei reati, comuni o propri (per i primi valga l'esempio della diffamazione commessa con il mezzo della stampa, di cui all'art. 595, terzo comma, c.p., con l'integrazione legislativa aggravatrice, quando concorra l'attribuzione di un fatto determinato, *ex art.* 13 L. 47/48; per i secondi, valga l'esempio della rivelazione di segreti d'ufficio – art. 326 c.p. – quando si ricorra a quello specifico mezzo di diffusione costituito dalla stampa).

Anche un omicidio può essere commesso con il mezzo della stampa, poiché è comunemente, e giustamente, ammessa la possibilità di esecuzione dell'omicidio con mezzi «moralì» (MANZINI, VANNINI, PATALANO, MARINI, MANTOVANI) (si pensi alla divulgazione di notizie oltremodo compromettenti per un noto personaggio politico).

Quello che è sicuro è che un reato commesso con il mezzo della stampa, se a forma vincolata, non lo sarà mai nell'epifania omissiva; se a forma libera, dovrà essere commesso necessariamente in forma positiva. Si può trattare anche di reati militari (PANNAIN). Esistono anche reati «contro la stampa» (es.: art. 20 L. 8 febbraio 1948, n. 47).

La distinzione tra reati commessi con il mezzo della stampa e reati di stampa era oltremodo gravida di pratiche conseguenze prima della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 1991, che dichiarò costituzionalmente illegittimo l'art. 223 D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui, pur a seguito della nuova disciplina data al procedimento direttissimo dagli artt. 449 ss. del vigente codice di procedura penale, manteneva il procedimento in esame *ratione materiae* di cui all'art. 21, terzo comma, L. 47/48.

Il primo comma dell'art. 21 L. cit., che informava la disciplina della competenza e delle forme del procedimento, parla di cognizione dei reati commessi con il mezzo della stampa; quindi, nel precedente regime, il procedimento direttissimo non riguardava i reati di stampa diversi da quello di cui all'art. 8 L. cit., peraltro di competenza – allora – del

pretore, e non riguardava, in particolare, lo specifico reato di cui all'art. 57 c.p.

L'oggetto della responsabilità del direttore (o vice-direttore) responsabile è costituito dai reati commessi con il mezzo della stampa. D'altra parte, la rubrica dell'art. 57 c.p. reca «Reati commessi col mezzo della stampa periodica»; nel corpo della norma si dice «... il direttore o il vice direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati...». Pertanto, l'omissione del direttore è riferita al controllo volto ad impedire che siano commessi reati non «di stampa», né «contro la stampa», né «col mezzo della stampa».

Poiché il reato commesso con il mezzo della stampa è l'oggetto dello specifico reato di stampa di cui all'art. 57 c.p., ben si veda come non sia nel giusto quella tesi (FROSALI, PANNAIN – all'alba della riforma attuata con legge 4 marzo 1958, n. 127 PISAPIA, MANTOVANI (sempre nello stesso momento storico) e ALBEGGIANI) che costruisce la commissione del reato da impedire come condizione obiettiva di punibilità.

Essa è, invece, la stessa *ratio essendi* dell'intera struttura criminosa (DELITALA, ANTOLISEI, PAGLIARO, NUVOLONE, gli stessi MANTOVANI e PANNAIN *re melius perpensa*). Ed è lo stesso PANNAIN, con il notare che la disciplina dell'art. 58 *bis* c.p. privilegia la punibilità dell'autore del reato impedendo, che ribadisce la natura di elemento essenziale di quest'ultimo nella globale struttura dell'art. 57 c.p.

Ora, vediamo: prima della nota, succitata, riforma, la responsabilità del direttore (o redattore) responsabile era sanzionata «per ciò solo».

L'ANTOLISEI sostiene che l'espressione dovesse essere intesa nel senso che la responsabilità per l'omesso controllo conseguisse «per il fatto di essere direttore». Un po' come avviene *ex art.* 2049 c.c., per il fatto di essere padrone o committente.

Di qui a sostenere – come, infatti, parte della dottrina (NUVOLONE, PISAPIA, SABATINI) sosteneva – che si trattasse di responsabilità per fatto altrui, il passo era breve. E, nella sostanza, aderivano a tale impostazione anche quegli autori che sostenevano essere, anche, la responsabilità oggettiva, in contrasto con l'art. 27, primo comma, della Costituzione (MANZINI, SALTELLI, ROMANO DI FALCO).

Di responsabilità oggettiva sostengono si trattasse il FROSALI, il FIANDACA, il MUSCO, il CONTENTO ed il MARINI; secondo il BETTIOL si presumeva – sia pure *juris tantum* – la consapevolezza di accedere con il proprio controllo al fatto illecito altrui.

La Corte costituzionale e la Corte di cassazione ritennero la disciplina di cui si tratta non viziata da difetto di legittimità costituzionale *ex art.* 27, primo comma, della Costituzione, ma, data l'agitazione di cui si erano rese conto, sollecitarono una riforma, che intervenne – stranamente – in tempi straordinariamente brevi (ANTOLISEI).

Mai errore fu più grave, mai riforma più attesa, e più funesta!

Secondo noi, la disciplina della responsabilità del direttore, o redattore, ridondava in una alquanto banale applica-

zione dell'istituto di cui all'art. 40, secondo comma, c.p., con la previsione di una posizione di controllo a carico delle persone contemplate dalla specifica disciplina.

Bisogna, a questo punto, che chiariamo il nostro pensiero sulla costruzione – che ci appare preferibile – dell'art. 40, secondo comma, c.p.

Secondo la dottrina dominante (ANTOLISEI, SGUBBI, FIANDACA, GRASSO, CADOPPI, RISICATO, DONINI), l'art. 40, secondo comma, c.p., costituirebbe la base della responsabilità per il reato commissivo mediante omissione.

Senonché, a tale costruzione, altro filone dottrinario (MANZINI, PANNAIN, PONZ DE LEON) ha opposto argomenti che ci appaiono insuperabili: anche nell'art. 40, primo comma, c.p. si parla di azione od omissione, di tal che l'art. 40, secondo comma, c.p. costituirebbe un duplicato – *in parte qua* – dell'art. 40, primo comma, c.p., poiché è innegabile che anche *ex art.* 40, primo comma, c.p. l'omissione ha sostanza normativa, e procede da un obbligo giuridico; appare ben strano un obbligo giuridico nascente dalla stessa omissione di colui che dovrebbe impedirne l'evento.

Allora, all'art. 40, secondo comma, c.p. è configurato un reato ommissivo proprio, consistente nel mancato impedimento dell'evento che ripete la propria matrice causale da fatto illecito altrui, o da fatto naturale.

E l'art. 57 c.p., nelle intenzioni del legislatore, altro non era che una particolare applicazione dell'art. 40, secondo comma, c.p., così costruito: esso, cioè, fondava una posizione di controllo a carico di persone qualificate per il caso di commissione di reati con il mezzo della stampa.

La famigerata espressione «per ciò solo», che tanto fece gridare allo scandalo, compare anche in altre disposizioni.

Ad esempio, all'art. 416 c.p., si risponde «per ciò solo», vale a dire per il solo fatto di essersi associati, nel senso che si risponde, anche, della eventuale commissione dei reati di cui al patto scellerato; all'art. 588, secondo comma, c.p., si risponde delle lesioni, o dell'omicidio, avvenuti in rissa, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, cioè senza bisogno di concorso nell'attività criminosa di lesioni o di omicidio, non necessaria alla struttura del delitto di cui al primo comma dell'art. 588 c.p.

Rispondere «per ciò solo», nel mondo della stampa, significava rispondere per il solo fatto di aver omesso il controllo. Ma si tratta del principio di cui all'art. 40, secondo comma, c.p., né più né meno.

Il PANNAIN giudicò sommamente inopportuna la riforma (*contra*: DELITALA, GRIECO): aveva perfettamente ragione.

Ed, invero, il principio basilare che caratterizza la disciplina dell'art. 40, secondo comma, c.p. è, sì, l'autonomia dell'elemento psicologico rispetto a quello del reato impedendo, ma ciò vuol dire solo che si può rispondere di omicidio colposo se l'omesso impedimento di un omicidio doloso, o preterintenzionale, sia avvenuto per colpa, e, viceversa, che si può rispondere di omicidio doloso, o preterintenzionale, se l'omesso impedimento di un omicidio colposo sia avvenuto con dolo o preterintenzione.

Ancora, si può rispondere di omicidio doloso perfino nel caso che l'omicidio dolosamente non impedito sia stato commesso per caso fortuito, attesa l'autonomia dell'omesso impedimento rispetto al *quid impediendum*.

Ma ancor più pregnante è il principio che impedisce la responsabilità, ad esempio per un omesso impedimento colposo, quando il reato da impedire sia un furto, che non conosce la forma colposa (PANNAIN).

Cosa si è ottenuto con la tanto agognata riforma? Abbiamo ottenuto la responsabilità autonoma, ed «a titolo di colpa», anche se il reato da impedire sia doloso, e, l'omesso controllo, colposo.

Esempio: se viene commessa una diffamazione con il mezzo della stampa, reato che non prevede responsabilità per colpa, il direttore risponde di tale delitto, anche in caso di colposo omesso controllo, ed è trattato, quindi, molto peggio rispetto alla persona che commette il reato con il mezzo della stampa *de quo*, che, invece, può invocare la mancanza di dolo, ed essere assolto «perché il fatto non costituisce reato».

Unico «contentino» legislativo, peraltro testimone di una buona dose di malafede (come se il P.M. chiedesse il minimo della pena in mancanza di prova della responsabilità) è la previsione di una circostanza attenuante.

La difesa del direttore, o vice-direttore, responsabile, si deve svolgere, allora, sul piano puramente ontologico: si deve provare, ad esempio, che la diffamazione con il mezzo della stampa venne commessa nell'esercizio del diritto di cronaca e/o critica, di modo che vien meno «in radice» il «reato» da impedire, e, quindi, la sussistenza del fatto di cui all'art. 57 c.p.

Quanto all'omesso impedimento, a fronte dell'addebito di colpa, l'imputato potrà addurre la sussistenza del caso fortuito, che, prima dell'avvento del nuovo codice di rito penale (art. 530, terzo comma), spettava all'imputato provare.

Queste le conseguenze del terrore «congenito» nei confronti della responsabilità oggettiva, che troppo spesso si confonde con quella per fatto altrui, e che porta a riforme tanto disastrose.

Comunque, pur dovendosi parlare, oggi, di una responsabilità «mal congegnata», all'art. 57 c.p. non è prevista una forma di responsabilità oggettiva, come ritiene parte della dottrina, invero minoritaria (DE MARSICO, PISAPIA) (*contra*: FIANDACA, MUSCO, MANTOVANI, BETTIOL, MARINI, ANTOLISEI, SANTANIELLO, FIORE, CONTENTO, NUVOLONE, MARINUCCI, DOLCINI, PAGLIARO, DELITALA, GROSSO, PADOVANI).

Secondo la nostra visione, basata sull'imprescindibile rapporto logico-storico-giuridico con l'art. 40, secondo comma, c.p., l'enunciato legislativo dell'art. 57 c.p. dev'essere letto nel senso che l'omissione del direttore responsabile è punita qualora si ravvisi, almeno, l'elemento della colpa.

Non si tratta, però, di un reato di agevolazione colposa (ANTOLISEI, MANTOVANI, SANTANIELLO, NUVOLONE, STORTONI) né si tratta di una sorta di concorso *sui generis* (PISAPIA).

Non si può far rientrare il caso dell'art. 57 c.p. tra i reati di agevolazione colposa, per il rilievo semplicissimo che l'omissione del direttore si inserisce in una serie causale avviata, come avviene naturalmente *ex art.* 40, secondo comma, c.p. (PANNAIN), laddove i reati di agevolazione rifuggono da tale struttura (ALBEGGIANI), pur non potendo, il giudice, neanche di fronte a tali strutture criminose, prescindere dall'accertamento del nesso di causalità materiale, elemento costitutivo di ogni reato: si dovrà pur sempre indagare se sussista il nesso causale tra l'«agevolare o rendere possibile» e la commissione del reato «agevolato o reso possibile» (la maggior parte dei reati di agevolazione è colposa, ma non mancano esempi di reati di agevolazione dolosa – artt. 386 c.p.; 92, secondo comma, c.p.m.g. –).